



COMUNE DI CASALNOCETO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 1 – I5052 CASALNOCETO
TEL. 0131/809172 FAX 0131/809000 - c.f. 00435090063 – c.c.p. 11572153
tecnico@comune.casalnoceto.al.it

Bando di concorso

PER L' ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO DELL' ALLOGGIO CONDOTTO IN LOCAZIONE

A CHI E' RIVOLTO IL BANDO?

A tutti coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un sostegno economico per il pagamento del canone di affitto dell'alloggio sostenuto nell'anno 2010.

CHI PUO' FAR DOMANDA?

Può presentare domanda di accesso ai contributi il conduttore di alloggio in locazione se appartiene a una delle seguenti categorie:

- titolari di pensione;
- lavoratori dipendenti e assimilati;
- soggetti appartenenti a nucleo familiare, con almeno 3 figli a carico, monoreddito;
- soggetti con invalidità pari o superiore al 67%;
- lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nell'anno 2010;

E che i richiedenti di cui al precedente punto debbano essere in possesso del seguente requisito minimo:

reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all'importo fissato per l'anno 2010, pari a complessivi euro **11.996,40** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 20%,".

I redditi da considerare sono dati dalla somma dei redditi complessivi, relativi all'anno 2010, ai sensi della normativa fiscale vigente, di ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito annuo del nucleo familiare sarà diminuito, nel corso dell'istruttoria comunale, di euro 516,46 per ogni figlio a carico convivente con il richiedente e appartenente al nucleo familiare. Per la definizione di figlio a carico si rinvia alle norme fiscali in vigore. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo, devono autocertificare il possesso del requisito di cui all' art. 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008 n. 133 (essere residenti, alla data del **5 gennaio 2012**, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni). Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte della D.G.R. Avente ad oggetto: "Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (esercizio finanziario 2011). Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all'anno 2010. Indirizzi ai Comuni.", ossia il 5 gennaio 2012. I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti per l'anno 2010, i cui importi – eventualmente aggiornati secondo indici quali l'ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell'eventuale morosità.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune ove il richiedente aveva la residenza alla data del 5 gennaio 2012.

CHI E' ESCLUSO?

Non possono accedere al fondo, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti:

- i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- gli assegnatari nell'anno 2010 di alloggi di edilizia sociale;
- i conduttori di alloggi beneficiari di contributi ricevuti tramite le Agenzie Lo.Ca.Re.;
- i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale;
- i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;

E' inoltre causa di esclusione dall'accesso al fondo la titolarità, da parte del richiedente e di qualsiasi altro componente del nucleo familiare di diritti parziali di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione, la cui somma corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno stesso immobile di categoria catastale A3, ubicato sul territorio della provincia di residenza.

Non possono accedere al Fondo sostegno locazione i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, se non sono residenti in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni, con riferimento alla data del 5 gennaio 2012.

N.B. - NON SONO AMMISSIBILI RICHIESTE DI CONTRIBUTI INFERIORI A 100 EURO e NON POTRANNO INOLTRE ESSERE EROGATI CONTRIBUTI INFERIORI ALLA STESSA SOGLIA MINIMA DI 100 EURO

La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell'apposito modulo fornito dal Comune, all'ufficio protocollo **entro e non oltre le ore 12,00 del 22 febbraio 2012**. Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione.

Il responsabile del procedimento: geom. Cinzia Bidone.

Casalnoceto, li 20/01/2012

Il responsabile del procedimento
F.to Geom. Cinzia Bidone

Il Sindaco
F.to ing. Ernesto Vegezzi